



COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA  
PROVINCIA DI VARESE  
Via Libertà, 28 - 21037 (VA)  
Tel. 0332 524111 Fax 0332 551754  
PEC: [comune.lavenapontetresa@legalmail.it](mailto:comune.lavenapontetresa@legalmail.it)

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO  
COMUNALE N. 8  
DEL 26/04/2023

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 8 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/04/2023

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF ANNO 2023.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **venti** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di *prima convocazione*, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, **Simone Settin**, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

MASSIMO MASTROMARINO	Sindaco	Presente
VALENTINA BONIOTTO	Vice Sindaco	Presente
SILVIA ZOCCHI	Consigliere	Presente
PASQUALINO D'AGOSTINO	Consigliere	Presente
GIUSEPPE PELLEGRINO	Consigliere	Presente
EMANUELE MASSARA	Consigliere	Presente
DECIMO DALL'OMO	Consigliere	Presente
FILIPPO CARDELLICCHIO	Consigliere	Presente
MARCELLO LESINA MARTNELLI	Consigliere	Presente
PATRIZIA CATALDI	Consigliere	Presente
SIMONE SETTIN	Presidente	Presente
ROMINA GRECO	Consigliere	Presente
ROMINA PERINI	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 13;  
ASSENTI N. 0.

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Conte**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente del Consiglio Comunale SIMONE SETTIN**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF ANNO 2023.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la relazione introduttiva del Sindaco;

**Premesso:**

- che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art.1 commi 639-668 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

**Visti:**

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamati:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28

giugno 2019, n. 58 in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.....”;

**Vista** la disposizione prevista dal **Decreto legge 30 dicembre 2021, n.228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”** come convertito nella **Legge 25 febbraio 2022, n.15 (Art.3, comma 5-quinquies)** che prevede, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine TARI viene quindi disgiunto da quello del bilancio di previsione;

#### **Richiamati:**

- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

#### **Richiamate:**

- la delibera di C.C. n. 18 del 27.05.2021 di approvazione del Regolamento TARI;
- la delibera di C.C. n. 3 del 28.03.2022 di modifica del suddetto Regolamento TARI;

**Vista** la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

#### **Richiamati:**

- la deliberazione di C. C. n. 6 del 28/03/2022, avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA DELLA QUALITÀ DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA AI SENSI ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF NELLA MATRICE DEGLISCHEMI REGOLATORI PER IL PERIODO 2022/2025”, con cui il Comune di Lavena Ponte Tresa ha ritenuto di adottare lo **Schema Regolatorio I**, valutandolo più in linea con l'attuale condizione di qualità del servizio;
- la deliberazione di C. C. n. 52 del 29/12/2022, di approvazione della Carta della Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani adottata dal comune di Lavena Ponte Tresa sulla base del sopracitato schema della qualità della gestione dei rifiuti urbani ai sensi Art.3-TQRIF, Allegato “A” alla deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF;

**Ritenuto pertanto** necessario ed opportuno al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi e di rendere l'applicazione del tributo in questione coerente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune, aggiornare il vigente Regolamento della TARI, con le prescrizioni contenute nella Deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ("Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" – TQRIF), in particolare per quanto attiene:

- Attivazione, variazione e cessazione del servizio ("dichiarazioni" TARI);
- Richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati e relative procedure di risposta e/o applicazione (rimborsi e compensazioni);
- Modalità e periodicità dei pagamenti;
- Maggiore rateizzazione degli importi dovuti;
- Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche.

**Preso atto** inoltre che la legge 31 agosto 2022, n.130 ha apportato diverse modifiche al processo tributario, introducendo la Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado e prevedendo che il giudice monocratico si occupi delle cause di valore fino a 3 mila euro. Per tale importo le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica;

**Esaminato pertanto** lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), rettificato (con modifiche opportunamente evidenziate) dall'Ufficio Tributi sia mediante la revisione di alcuni articoli già esistenti che mediante l'inserimento di nuovi articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che a seguito delle modifiche ad articoli già esistenti e dell'inserimento di nuovi articoli il Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2023 risulta composto da n° 51 articoli e dagli allegati A) e B), come di seguito indicato:

<b><i>DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE</i></b>		
<b><i>Art. 1</i></b>	<b><i>Oggetto del Regolamento</i></b>	
<b><i>Art. 2</i></b>	<b><i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i></b>	
<b><i>Art. 3</i></b>	<b><i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</i></b>	
<b><i>Art. 4</i></b>	<b><i>Attività di competenza del comune</i></b>	
<b><i>Art. 5</i></b>	<b><i>Soggetto attivo</i></b>	
<b><i>Art. 6</i></b>	<b><i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i></b>	
<b><i>Art. 7</i></b>	<b><i>Soggetti passivi</i></b>	
<b><i>Art. 8</i></b>	<b><i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i></b>	
<b><i>Art. 9</i></b>	<b><i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i></b>	
<b><i>Art. 10</i></b>	<b><i>Determinazione della superficie tassabile</i></b>	
<b><i>Art. 11</i></b>	<b><i>Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali</i></b>	
<b><i>Art. 12</i></b>	<b><i>Esclusione dalla quota variabile delle utenze non domestiche</i></b>	
<b><i>Art.12-bis</i></b>	<b><i>Riduzioni per rifiuti urbani non domestici avviati al recupero in modo autonomo</i></b>	
<b><i>Art.12-ter</i></b>	<b><i>Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche</i></b>	
<b><i>Art. 13</i></b>	<b><i>Determinazione della tariffa del tributo</i></b>	
<b><i>Art. 14</i></b>	<b><i>Istituzioni scolastiche statali</i></b>	
<b><i>Art. 15</i></b>	<b><i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i></b>	

<i>Art. 16</i>	<i>Piano finanziario</i>	
<i>Art. 17</i>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
<i>Art. 18</i>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
<i>Art. 19</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
<i>Art. 20</i>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
<i>Art. 21</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
<i>Art. 22</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>	
<i>Art. 23</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
<i>Art. 24</i>	<i>Zone non servite</i>	
<i>Art. 25</i>	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	
<i>Art. 26</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
<i>Art. 27</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
<i>Art. 28</i>	<i>Altre agevolazioni</i>	
<i>Art. 29</i>	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
<i>Art. 30</i>	<i>Finanziamento delle riduzioni e agevolazioni</i>	
<i>Art. 31</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	
<i>Art. 32</i>	<i>Tributo provinciale</i>	
<i>Art. 33</i>	<i>Dichiarazione di inizio occupazione</i>	
<i>Art. 34</i>	<i>Dichiarazione di variazione o cessazione</i>	
<i>Art.34-bis</i>	<i>Termini per il pagamento</i>	
<i>Art.34-ter</i>	<i>Modalità' e strumenti di pagamento</i>	
<i>Art.34 -quater</i>	<i>Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati</i>	
<i>Art.34-quinquies</i>	<i>Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento</i>	
<i>Art. 35</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
<i>Art. 36</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	
<i>Art. 37</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
<i>Art. 38</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
<i>Art. 39</i>	<i>Contenzioso</i>	
<i>Art. 40</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	
<i>Art. 41</i>	<i>Importi minimi</i>	
<i>Art. 42</i>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
<i>Art. 43</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
<i>Art. 44</i>	<i>Norma di rinvio</i>	
<i>Art. 45</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	
	<i>ALLEGATO A: Allegato L-QUINQUIES alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152</i>	
	<i>ALLEGATO B: Allegato L-QUATER alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152</i>	

**Dato atto** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

**Acquisiti:**

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

**Ritenuto** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione delle modiche opportunamente evidenziate al vigente Regolamento TARI allegato, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Il Presidente del Consiglio Comunale invita dunque il Consiglio a procedere con votazione palese;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

- Presenti n. 13
- Favorevoli n. 13

**DELIBERA**

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
  1. di recepire la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e aggiornare entro il termine del 30 aprile, il Regolamento TARI sulla base delle prescrizioni indicate nella Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
  2. di approvare pertanto la revisione del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Delibera di C.C. n.18 del 27.05.2021 e già modificato con Delibera di C.C. n. 3 del 28.03.2022;
  3. di dare atto che seguito delle modifiche ad articoli già esistenti e dell'inserimento di nuovi articoli il Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2023 risulta composto da n° 51 articoli e dagli allegati A) e B), che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  4. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, vista la sua approvazione entro i termini di legge;
  5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
  6. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione unanime favorevole, stessi presenti e votanti sopra indicati:

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio Comunale  
SIMONE SETTIN

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Conte

*Il presente documento viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.*